

## **CAMERA ARBITRALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA**

### **STATUTO**

#### **Istituzione della camera arbitrale**

##### **Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa**

1. La Camera Arbitrale è un organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, dotato di autonomia organizzativa ed economica, che amministra i procedimenti di arbitrato in conformità alle previsioni del DM 34/2017 ed è denominata "*Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova*".
2. Con il regolamento adottato con delibera del Consiglio dell'Ordine al momento della sua costituzione, la Camera Arbitrale stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.
3. Il Consiglio dell'Ordine, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense, prima dell'effettivo inizio dell'attività della Camera Arbitrale dovrà stipulare apposita polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dagli arbitri designati per lo svolgimento dell'attività cui è preposta la Camera arbitrale.

La polizza dovrà prevedere un massimale di almeno 5 milioni di euro.

##### **Sede e personale dipendente**

1. La Camera Arbitrale svolge le proprie funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso Consiglio dell'Ordine.
2. La Camera Arbitrale si avvale del personale dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

#### **ORGANI E FUNZIONI DELLA CAMERA E CRITERI DI DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI**

##### **Il Consiglio Direttivo**

1. La Camera Arbitrale è amministrata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti, nominati con delibera dal Consiglio dell'Ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza; almeno 3 componenti devono essere membri del Consiglio dell'Ordine in carica.

Gli eventuali membri esterni al Consiglio dell'Ordine dovranno essere individuati tra docenti universitari in materie giuridiche.

3. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità e competenza:
  - a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
  - b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  - c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive;
  - e) essere iscritto al proprio Albo professionale da almeno 10 anni.
4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato e, comunque, sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte del nuovo Consiglio dell'Ordine.

6. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

7. I componenti del Consiglio Direttivo, possono essere iscritti all'Albo degli Arbitri, ma per il periodo in cui ricoprono la carica di membri del Consiglio Direttivo, non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, ovvero svolgere ogni altra attività che possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia della Camera Arbitrale.

8. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

#### **Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto Presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della camera arbitrale, determinandone l'ordine del giorno.

3. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.

#### **Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al DM 34/2017.

2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Arbitri.

La dichiarazione di disponibilità è revocabile.

L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

3. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla richiamata tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione. Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità rispetto alle aree professionali di riferimento originariamente indicate.

Il Consiglio Direttivo procede ai sensi del comma 3.

5. Il Consiglio Direttivo approva **il Codice Etico** che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

6. Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale. Il Consiglio

Direttivo inoltre mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale.

### **Criteri per l'assegnazione degli arbitrati**

1. Il Consiglio Direttivo procede alla designazione dell'arbitro o degli arbitri con la seguente modalità: in via preliminare, verificata la sussistenza dei requisiti e, qualora non sia vietato dalla legge, saranno designati l'arbitro o gli arbitri indicati d'intesa dalle parti, preferibilmente, tra coloro che sono iscritti all'Albo della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova; qualora l'arbitro o gli arbitri non siano designati d'intesa tra le parti, gli stessi saranno nominati dal Consiglio Direttivo applicando il criterio della rotazione.
2. Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del Codice Etico.
3. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, in ogni caso, si procede seguendo la rotazione.
4. Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità a quanto previsto dalle tabelle dell'allegato "Compensi".

### **Segreteria**

1. La Segreteria della Camera Arbitrale svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera.
2. La Segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:
  - a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della Camera Arbitrale, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri, alla durata del procedimento e al relativo esito;
  - b) verifica la conformità della domanda di arbitrato ai requisiti formali previsti dal regolamento della Camera Arbitrale e la annota nel registro di cui alla lettera a);
  - c) provvede alla riscossione dei diritti di segreteria dovuti alla Camera Arbitrale;
  - d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
  - e) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dagli Arbitri;
  - f) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

### **Obbligo di riservatezza**

1. I membri del Consiglio Direttivo, gli arbitri e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della Camera Arbitrale, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.
2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la Camera Arbitrale può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

## **INCOMPATIBILITÀ E ONORABILITÀ DI ARBITRI**

### **Incompatibilità**

1. Non possono essere nominati arbitri:
  - a) per il periodo in cui sono in carica, i membri del Consiglio direttivo e della Segreteria;
  - b) i dipendenti della Camera Arbitrale e della Segreteria;

c) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a) e b).

2. Gli arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della Camera Arbitrale.

3. In ogni caso, l'arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali, abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di arbitrato.

4. Nel corso del procedimento gli arbitri sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico. Il Consiglio Direttivo deciderà circa l'opportunità di far proseguire l'incarico all'arbitro, ovvero se avvicendarlo.

### **Requisiti di onorabilità**

1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

### **Albo degli arbitri**

1. L'Albo degli arbitri è tenuto dal Consiglio Direttivo ed è pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

2. Per l'iscrizione nell'Albo degli Arbitri gli interessati devono presentare domanda, su carta libera a mezzo di comunicazione *mail* all'indirizzo [consiglio@ordineavvocatimantova.it](mailto:consiglio@ordineavvocatimantova.it) allegando il proprio *curriculum vitae* e gli estremi della propria assicurazione professionale che preveda specificamente la copertura per l'attività prestata quale arbitro; all'atto della richiesta di iscrizione è possibile specificare fino a due indicazioni di competenza per materia.

3. Fatto salvo il rispetto delle previsioni statutarie, al fine dell'iscrizione nell'Albo degli Arbitri sono considerati requisiti comunque necessari:

- avere almeno 10 anni di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza;
- aver partecipato ad un corso per arbitrato qualificato per arbitri ovvero aver svolto, almeno in una occasione, il ruolo di arbitro in una controversia.

4. Il Consiglio DIRETTIVO delibera sulla domanda di iscrizione all'Albo a suo insindacabile giudizio e può determinare anche l'ambito di competenza.

In ogni caso i membri del Consiglio Direttivo non possono essere nominati arbitri per il periodo in cui sono in carica.

### **Elenco dei Consulenti Tecnici**

1. E' istituito un elenco di consulenti al quale possono essere ammessi coloro che siano iscritti ad un Albo o ad un Ruolo Professionale.

2. I richiedenti devono indicare nella domanda la propria competenza e corredare l'istanza di tutta la documentazione idonea a dimostrarne il possesso.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di iscrizione all'elenco a suo insindacabile giudizio e allo stesso modo determina l'ambito di competenza.

### **Revisione dell'Albo degli Arbitri e dell'elenco dei consulenti tecnici**

1. Di regola ogni anno e comunque almeno ogni tre anni, il Consiglio Arbitrale procede alla revisione dell'Albo degli Arbitri e dell'Elenco dei Consulenti Tecnici, provvedendo alla cancellazione di coloro che dichiarano la volontà di essere cancellati, nonché alla cancellazione, a proprio insindacabile giudizio, di coloro che non siano ritenuti più idonei per qualsiasi ragione.
2. E' motivo di espunzione dall'Albo o dall'Elenco la cancellazione, per un qualsiasi motivo, dall'Albo dell'Ordine o del Collegio di appartenenza.
3. In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza, il Consiglio Arbitrale può deliberare la cancellazione dell'iscritto dall'Albo degli Arbitri o dall'Elenco dei Consulenti Tecnici. L'iscritto può essere sospeso in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti con provvedimento irrevocabile.

## **REGOLAMENTO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Convenzione arbitrale**

1. La procedura arbitrale è amministrata dalla Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova se tra le Parti è stato stipulato per iscritto un compromesso che non abbia per oggetto diritti indisponibili e che preveda espressamente il rinvio a tale Regolamento.
2. La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto o comunque desumibile dalla volontà delle Parti anche se espressa a mezzo fax o per messaggio telematico, purché nel rispetto della normativa che disciplina la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
3. La volontà delle Parti potrà risultare anche da un accordo successivo alla convenzione arbitrale.
4. Il Regolamento è altresì applicato se un soggetto deposita alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato contenente la proposta, comunque espressa, di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova e se ad essa fa seguito, entro il termine indicato dalla Segreteria, l'accettazione scritta dell'altra Parte o delle altre Parti destinatarie della proposta.
5. La convenzione arbitrale obbliga tutte le Parti che l'hanno conclusa all'osservanza del Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.
6. La Parte che ricorre all'arbitrato accetta il Regolamento in vigore alla data dell'introduzione della domanda.

#### **Art. 2 - Sede dell'arbitrato**

1. La sede dell'arbitrato è in Mantova.
2. Gli Arbitri, salvo che la convenzione arbitrale non disponga diversamente, possono deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni alle ordinanze emesse fuori udienza e al lodo anche in luoghi diversi dalla sede; in ogni caso il provvedimento si intende emesso presso la sede della Camera Arbitrale.
3. Le udienze si tengono presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, salva diversa decisione del Tribunale Arbitrale.

### **Art. 3 - Lingua della procedura**

1. La lingua dell'arbitrato è l'italiano salvo una diversa lingua scelta dalle Parti di comune accordo nella convenzione arbitrale o successivamente, sino alla nomina degli Arbitri.
2. Se la lingua dell'arbitrato scelta dalle Parti è diversa dall'italiano, gli atti devono essere comunque accompagnati da una traduzione asseverata in italiano.
3. I documenti che non sono redatti nella lingua dell'arbitrato devono essere prodotti unitamente ad una traduzione nella lingua della procedura arbitrale.
4. Il lodo verrà comunque redatto in italiano; tutte le spese necessarie per la sua traduzione e/o per la traduzione degli atti della procedura saranno poste comunque a carico delle parti e da queste pagata in via anticipata secondo la tariffa preventivata per iscritto dalla Camera Arbitrale. La Camera Arbitrale individua i traduttori cui affidare il compito di traduzione degli atti, a proprio insindacabile giudizio.

### **Art. 4 - Deposito e trasmissione degli atti**

1. Le Parti devono depositare via P.E.C. atti e documenti, firmati digitalmente (sia gli atti che i documenti) presso la Segreteria in unico esemplare originale per la Camera Arbitrale.
2. Eventuali copie, assolti i diritti di segreteria, saranno rilasciate dalla Segreteria in formato cartaceo o digitale.
3. La Segreteria trasmette alle Parti, agli Arbitri, ai Consulenti Tecnici e ai terzi ogni atto e comunicazione a loro destinata solo a mezzo P.E.C.
4. Per il rispetto dei termini del Regolamento e di quelli dettati dal Tribunale Arbitrale il deposito degli atti presso la Segreteria va eseguito entro le ore 12,00 del giorno di scadenza o, per il caso di scadenza in giorno festivo o nel sabato, entro le ore 12,00 del primo giorno feriale successivo.

### **Art. 5 - Diritto applicabile alla controversia**

1. Il procedimento arbitrale è rituale salvo che le Parti non abbiano stabilito per iscritto, con disposizione espressa prima della nomina degli Arbitri, che la controversia sia definita mediante determinazione contrattuale.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo diritto italiano.

## **GLI ARBITRI**

### **Art. 6 - Numero degli Arbitri**

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro unico o da tre Arbitri.
2. In assenza di accordo delle Parti sul numero degli Arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro unico qualora il valore della controversia sia inferiore ad € 150.000,00 e da tre membri qualora il valore della controversia sia superiore ad € 150.000,00.
3. E' fatta salva la facoltà delle Parti, in accordo tra di loro, di optare per un Tribunale Arbitrale composto da tre membri riservando a sé stesse la nomina di due di essi; in questo caso il terzo, con funzioni di Presidente, verrà nominato dal Consiglio Arbitrale.

### **Art. 7 - Nomina degli Arbitri**

1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Per l'ipotesi in cui la convenzione arbitrale preveda la nomina diretta degli Arbitri ad opera delle Parti, l'indicazione dell'Arbitro deve essere contenuta, rispettivamente, nella domanda di arbitrato e nell'atto di costituzione nel procedimento. L'indicazione si ha per non apposta in assenza di allegazione della dichiarazione di accettazione e indipendenza, sottoscritta dall'Arbitro, redatta sul modello previsto dalla Camera Arbitrale.

3. In caso di mancata nomina degli Arbitri, o di uno di essi, vi provvederà il Consiglio Direttivo.

4. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per la costituzione dell'ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull'ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva,

- nomina l'unico Arbitro, ovvero
- conferma le nomine effettuate dalle Parti e nomina il Presidente del Tribunale Arbitrale, ovvero
- nomina i componenti del Tribunale Arbitrale la cui nomina non spetta alle Parti o che le Parti non hanno nominato o che, secondo il Regolamento, non avrebbero potuto nominare
- determina, in via provvisoria, il valore della controversia.

#### **Art. 8 - Nomina degli Arbitri nel procedimento con pluralità di Parti**

1. In presenza di una domanda proposta da più Parti o contro più Parti, gli Arbitri saranno sempre in numero di tre e verranno tutti nominati dal Consiglio Direttivo.

2. Nei casi ove la convenzione arbitrale lo prevede e la Legge non lo vieta, ciascuna parte processuale composta da più soggetti (plurisoggettiva) ha facoltà di nominare un solo Arbitro; se i soggetti che compongono la Parte plurisoggettiva non trovano un unanime accordo sull'individuazione dell'Arbitro, esso sarà nominato dal Consiglio Direttivo.

3. Il terzo Arbitro con funzione di Presidente del Tribunale Arbitrale verrà in ogni caso nominato dal Consiglio Arbitrale.

#### **Art. 9 – Incompatibilità**

1. Come previsto dallo Statuto, non possono essere nominati arbitri:

- a) per il periodo in cui sono in carica, i membri del Consiglio Direttivo e della Segreteria;
- b) i dipendenti della Camera Arbitrale e della Segreteria;
- c) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a) e b).

2. Gli arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della Camera Arbitrale.

3. In ogni caso, l'arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

4. Nel corso del procedimento gli arbitri sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

### **Art. 10 - Accettazione degli Arbitri**

1. La Segreteria comunica a mezzo P.E.C. agli Arbitri la loro nomina.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione gli Arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di accettazione e di indipendenza ove non sia già stata acquisita.
3. Gli Arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle Parti, dai loro difensori e dagli altri componenti del Tribunale Arbitrale.
4. In ogni caso un Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle Parti del procedimento nei 3 anni precedenti.

### **Art. 11 - Ricusazione degli Arbitri**

1. La Segreteria trasmette alle Parti o ai loro difensori le copie delle dichiarazioni di accettazione e indipendenza rese dagli Arbitri all'indirizzo P.E.C. ove le Parti o i loro difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni.
2. L'istanza di ricusazione contenente l'esposizione dei motivi e corredata degli eventuali documenti- va rivolta al Consiglio Arbitrale e depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma precedente o, successivamente, entro dieci giorni da quando sopravviene la conoscenza del fatto o della circostanza idonei a porre in dubbio l'indipendenza e/o l'imparzialità dell'Arbitro. All'atto del deposito dell'istanza, la Parte istante deve versare in favore della Camera Arbitrale l'importo previsto per il diritto di segreteria previsto.
3. La Segreteria invia copia dell'istanza di ricusazione, con gli eventuali relativi documenti, a tutti gli Arbitri e alle altre Parti.
4. Sull'istanza di ricusazione provvede il Consiglio Direttivo, sentite le Parti e l'Arbitro che ne è destinatario, i quali hanno facoltà di depositare prima dell'audizione osservazioni scritte.
5. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini e la procedura in corso; se l'istanza viene accolta l'attività compiuta dall'Arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

### **Art. 12 - Sostituzione degli Arbitri**

1. Gli Arbitri sono sostituiti, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, nel caso in cui
  - non accettino la nomina o, dopo averla accettata, vi rinuncino
  - venga accolta l'istanza della loro ricusazione
  - ritardino o omettano l'adempimento del mandato
  - per qualsiasi altro motivo non siano in grado di adempiere al mandato.
2. Nel sostituire gli Arbitri il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione del procedimento arbitrale.
3. Il Consiglio Direttivo determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

## **IL PROCEDIMENTO ARBITRALE**

### **Art. 13 - Fase introduttiva**



1. La domanda di arbitrato, sottoscritta dalla Parte e dal difensore, se nominato, e deve contenere:

- la dichiarazione della volontà di promuovere l'arbitrato,
- la nomina dell'Arbitro, se prevista dalla convenzione arbitrale,
- la esaustiva esposizione dei fatti oggetto della controversia,
- l'indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione,
- l'elezione di domicilio,
- la procura al difensore, se nominato,
- l'indirizzo P.E.C. dove la Parte o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni,
- l'invito all'altra Parte a provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla costituzione e alla designazione dell'Arbitro la cui nomina le spetta.

2. La domanda è comunicata all'altra Parte a cura del soggetto che introduce l'arbitrato tramite P.E.C.

3. La domanda comunicata all'altra Parte, con le modalità di cui al comma che precede, dovrà essere depositata, unitamente ai documenti offerti in comunicazione e alla dichiarazione di accettazione e indipendenza sottoscritta dall'Arbitro eventualmente nominato e redatta sul modello previsto dalla Camera Arbitrale, presso la Segreteria Generale entro cinque giorni dall'invio della P.E.C.

4. L'atto di costituzione va comunicato alla Parte che ha introdotto il procedimento arbitrale tramite P.E.C.; la spedizione P.E.C. deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato.

5. L'atto di costituzione, sottoscritto dalla Parte e dal difensore se nominato, deve contenere:

- la dichiarazione di adesione all'arbitrato,
- la nomina dell'Arbitro, se prevista dalla convenzione arbitrale,
- le proprie esaustive difese,
- le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni di natura preliminare sia di rito che di merito,
- la eventuale dichiarazione di chiamata di terzi,
- l'indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione,
- l'elezione di domicilio,
- la procura al difensore, se nominato,
- l'indirizzo P.E.C. ove la Parte o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni.

6. L'atto di costituzione comunicato all'altra Parte dovrà essere depositato, unitamente ai documenti offerti in comunicazione e alla dichiarazione di accettazione e indipendenza sottoscritta dall'Arbitro eventualmente nominato redatta sul modello previsto dalla Camera Arbitrale, presso la Segreteria entro cinque giorni dall'invio della P.E.C.

7. Se una Parte nel costituirsi svolge domanda riconvenzionale, la Parte nei cui confronti è svolta ha termine di 30 giorni per replicare nei modi e nelle forme di cui al sesto comma.

8. Il procedimento prosegue tra le Parti che si sono costituite o che, correttamente avvisate, avrebbero diritto a farlo, anche se non vi partecipano.

9. Al momento del deposito della domanda arbitrale e della costituzione le parti devono versare il diritto di segreteria previsto dal Tariffario.

#### **Art. 14 – Chiamata del terzo**

1. Chi intende chiamare un altro soggetto che non è parte della convenzione arbitrale deve farne espressa dichiarazione nell'atto di costituzione o nella replica di cui all'articolo 13, settimo comma, illustrandone il motivo e le domande che contro di esso intendono svolgere.

La Segreteria, ottenuto l'assenso delle altre Parti già costituite, invia al Terzo la convenzione arbitrale, il regolamento e lo statuto della Camera della Camera Arbitrale, invitandolo a comunicare la propria adesione alla convenzione arbitrale e l'accettazione del Regolamento ai sensi dell'articolo 1, quarto comma.

2. Chi intende chiamare un altro soggetto che è parte della convenzione arbitrale deve farne espressa dichiarazione nell'atto di costituzione o nella replica di cui all'articolo 13, settimo comma, da comunicarsi al terzo unitamente all'invito a provvedere alla costituzione entro trenta giorni.

3. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C.

4. L'invio della P.E.C. deve essere eseguita entro il termine previsto dall'articolo 14, quarto comma.

5. La Parte terza chiamata si deve costituire con atto di costituzione che va comunicato a tutte le altre Parti già costituite tramite P.E.C.; la spedizione P.E.C. deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di chiamata.

6. L'atto di costituzione comunicato alle altre Parti dovrà essere depositato, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, presso la Segreteria Generale entro cinque giorni dall'invio della P.E.C.

7. La chiamata del terzo che è parte della convenzione arbitrale o l'adesione del terzo ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, comporta l'applicazione dell'articolo 8.

#### **Art. 15 – Intervento del terzo**

1. Il soggetto che sia parte del compromesso di cui al primo comma dell'articolo 1 del Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale in ogni sua fase ma non può concorrere alla nomina degli Arbitri se il Tribunale Arbitrale è già stato nominato dal Consiglio Direttivo; se il Tribunale Arbitrale deve ancora essere nominato si applica l'articolo 8.

2. Il soggetto che non sia parte del compromesso di cui al primo comma dell'articolo 1 del Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale facendone richiesta con atto depositato alla Camera Arbitrale e se ad essa fa seguito l'accettazione delle altre Parti, accettazione che deve essere espressa per scritto con comunicazione che deve pervenire a mezzo P.E.C. alla Segreteria Generale entro il termine indicato dalla stessa; in tal caso non può concorrere alla nomina degli Arbitri se il Tribunale Arbitrale è già stato nominato dal Consiglio Direttivo; se il Tribunale Arbitrale deve essere ancora nominato si applica l'articolo 8.

3. E' sempre ammesso l'intervento di un soggetto che aderisca incondizionatamente a tutte le domande svolte da una delle Parti del procedimento, senza modificarle né integrarle neppure in via istruttoria. Quale che sia la fase del procedimento nella quale avviene l'intervento, la Parte che interviene non concorre alla nomina degli Arbitri.

4. E' sempre ammesso l'intervento di un soggetto che sia litisconsorte necessario. Il soggetto che interviene può chiedere di essere rimesso in termini se l'intervento tardivo non dipende da sua colpa e quanto alla nomina degli Arbitri si applica l'articolo 8.

#### **Art. 16 – I termini**

1. I termini previsti dal Regolamento e quelli fissati dal Tribunale Arbitrale sono perentori, quelli fissati dal Consiglio Direttivo e dalla Segreteria sono perentori solo se ciò è previsto dal provvedimento che li stabilisce.
2. Il Consiglio Direttivo e la Segreteria possono prorogare o rinnovare qualunque termine da essi fissato, nonché rimettere le parti in termini, ove ritengano sussistente un grave e giustificato motivo ovvero nel caso in cui tutte le parti lo richiedano espressamente.
3. Il Tribunale Arbitrale può prorogare i termini che ha fissato ove ritenga sussistere un comprovato giustificato motivo per causa non imputabile alla parte richiedente la proroga.
4. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
5. I termini sono sospesi di diritto dallo 01 agosto al 31 agosto compresi.

#### **ART. 17 - Costituzione del Tribunale Arbitrale**

1. La Segreteria, dopo che sono stati versati gli acconti di cui all'articolo 28, primo comma, trasmette agli Arbitri designati le copie degli atti e dei documenti depositati dalle parti.
2. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene alla prima udienza, che gli Arbitri fissano in una data compresa tra 20 e 30 giorni successivi al ricevimento dei fascicoli, con facoltà di proroga da parte della Segreteria per giustificati motivi.
3. La data dell'udienza viene comunicata dalla Segreteria alle parti con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

#### **ART. 18 - Prima udienza**

1. Le Parti compaiono personalmente o a mezzo di procuratore speciale informato sui fatti della lite e il Tribunale Arbitrale ha facoltà di interrogarle liberamente nonché di tentare la conciliazione della controversia.
2. La prima udienza è l'ultimo termine entro il quale devono essere sollevate, a pena di decadenza, le eccezioni di natura preliminare sia di rito che di merito non rilevabili d'ufficio che traggano origine dalle difese delle altre Parti, rispetto alle quali non sia già maturato un termine a difesa; su di esse il Tribunale Arbitrale decide non oltre 10 giorni.
3. Se non appare necessario procedere a istruttoria o se non vengono ammesse le istanze istruttorie richieste dalle Parti il Tribunale Arbitrale può invitare alla discussione orale e, all'esito, riservarsi la deliberazione del lodo.
4. Solo su istanza di almeno una Parte il Tribunale Arbitrale concede a tutte le parti un uguale termine per il deposito di una memoria di replica con eventuali documenti e uno successivo per il deposito di una controreplica; in tale ipotesi il Tribunale Arbitrale si riserva, all'esito del secondo deposito, di provvedere per dare ingresso all'istruttoria o di provvedere come disposto dal comma che precede.
5. Quando il Collegio arbitrale dichiara conclusa l'istruttoria, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Su richiesta di una delle parti ha facoltà di concedere loro un termine per il deposito di una sola memoria difensiva conclusiva.

#### **ART. 19 - Istruttoria**

1. I documenti in lingua diversa da quella dell'arbitrato, su richiesta del Tribunale Arbitrale o di una Parte, possono essere tradotti a cura della Camera Arbitrale con addebito del costo al soggetto che li ha prodotti.

2. Il Tribunale Arbitrale provvede all'istruttoria offerta dalle Parti e ritenuta rilevante.
3. Il Tribunale Arbitrale ha facoltà di affidare le attività istruttorie a uno o più dei suoi membri e di assumere le prove anche fuori della sede dell'arbitrato.
4. Le domande e le risposte del teste che depone in lingua straniera vengono tradotte da interprete scelto dalla Camera Arbitrale, con addebito del costo al soggetto che ha richiesto l'audizione del teste.
5. La convocazione del teste per l'udienza fissata per la sua audizione è onere della Parte che ne ha interesse e il suo intervento è a pena di decadenza, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di disporre altrimenti per giustificato motivo.
6. Il Tribunale Arbitrale, con il solo dovere del rispetto del contraddittorio, ha la più ampia facoltà di assunzione dell'istruttoria ivi compresa quella della trasmissione di una dichiarazione scritta da parte del teste che tenga luogo della sua audizione, determinando in tal caso i criteri e le modalità per la resa della dichiarazione.

#### **Art. 20 – Consulenza tecnica**

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più suoi consulenti tecnici tra i professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici dalla Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.
2. Il Consulente tecnico del Tribunale Arbitrale ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli Arbitri e ad esso si applica la disciplina della riconsulenza prevista per gli Arbitri.
3. Se sono nominati consulenti tecnici dal Tribunale Arbitrale, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico del Tribunale Arbitrale deve consentire alle parti e ai C.T.P. eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
5. L'entità dei compensi dei consulenti tecnici del Tribunale Arbitrale è liquidata dal Tribunale Arbitrale e al suo pagamento le parti sono tenute entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di liquidazione del compenso.

### **IL LODO**

#### **Art. 21 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo**

1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale ma può essere sottoscritto anche solo dalla maggioranza di essi, purché venga precisato che l'altro non ha potuto o non ha voluto sottoscriverlo.
2. Il lodo contiene:
  - a. l'indicazione degli Arbitri, delle parti, dei loro difensori;
  - b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
  - c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  - d. l'indicazione delle conclusioni delle Parti;
  - e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
  - f. il dispositivo;
  - g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.

3. Le sottoscrizioni possono avvenire in tempi diversi e di ognuna deve essere indicata la data.

#### **Art. 22 – Deposito e comunicazione del lodo**

1. Il Tribunale Arbitrale deposita a mezzo P.E.C. il lodo presso la Segreteria e contestualmente sempre via P.E.C. a mezzo del Segretario del procedimento arbitrale avvisa le parti dell'avvenuto deposito del lodo.

#### **Art. 23 – Termine per il deposito del lodo**

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro 45 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell'ultimo degli scritti difensivi cui saranno autorizzate le parti o, se successiva, dalla ultima udienza.

2. Il Tribunale Arbitrale è esonerato dal deposito del lodo se tutte le parti lo dichiarano con comunicazione congiunta, che può anche essere indirizzata alla Segreteria.

#### **Art. 24 – Correzione del lodo**

1. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del lodo.

2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, decide con provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.

4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti.

### **COSTI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE**

#### **Art. 25 – Compensi e spese**

1. I costi di ciascun procedimento sono composti da:

a. diritto di segreteria;

b. onorari del Tribunale Arbitrale.

2. Il diritto di segreteria comprende l'attività che la stessa svolge per la gestione e l'amministrazione dei procedimenti arbitrali; il ricevimento, la conservazione e la trasmissione degli atti secondo le modalità previste dal Regolamento; il controllo della regolarità formale degli atti; la gestione delle udienze.

3. Gli onorari del Tribunale Arbitrale comprendono tutte le attività svolte dal Tribunale Arbitrale dalla sua costituzione e fino al deposito del lodo definitivo o all'estinzione del procedimento.

Costituiscono in ogni caso voci specifiche di spesa, non comprese nei compensi della Camera Arbitrale e oggetto di rimborso, le seguenti attività:

a. riproduzione, su richiesta del Tribunale Arbitrale, del consulente tecnico d'ufficio o delle Parti, di atti e di documenti depositati;

b. regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti;

c. registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;

d. servizi di interpretariato e di traduzione;

e. servizi di audio e videoconferenza;

f. trasferta del personale della Camera Arbitrale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai locali della Camera Arbitrale.

#### **Art. 26 – Liquidazione dei costi**

1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Direttivo, prima del deposito del lodo.
2. I compensi della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo la Tariffa in vigore alla data di avvio del procedimento.
3. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le rispettive Tariffe in vigore alla data di avvio del procedimento, alla sua complessità, all'attività svolta, alla durata del procedimento e ad ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento, valutata l'effettiva attività svolta, possono essere determinati onorari e compensi inferiori al minimo della Tariffa. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari e compensi inferiori al minimo o superiori al massimo della Tariffa.
4. Il provvedimento di liquidazione dei costi del procedimento è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Direttivo non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere dei costi tra le Parti, ferma la loro responsabilità solidale nei confronti della Camera Arbitrale salvo il disposto di cui agli articoli 28, quarto comma, e 29.

#### **Art. 27 – Valore della lite**

1. Il valore della lite ai fini della definizione dei costi del procedimento è dato dalla somma aritmetica delle domande presentate da tutte le Parti, secondo i seguenti criteri:
  - a. le domande di accertamento, dichiarative, di condanna o costitutive -svolte anche in via di compensazione o di eccezione- si sommano tra di loro
  - b. le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali
  - c. le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali
  - d. le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali e il valore non determinato né determinabile è stabilito con equo apprezzamento.

E' fatto salvo l'utilizzo di criteri differenti ove nel caso specifico quelli qui previsti appaiano manifestamente iniqui.

2. Se una Parte nel corso del procedimento modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

#### **Art. 28 – Deposito cauzionale e conguagli**

1. La Segreteria, immediatamente dopo aver svolto le attività di cui all'articolo 7, quarto comma, richiede alle parti un versamento a titolo di deposito cauzionale infruttifero di interessi a garanzia della copertura dei costi del procedimento, salvo conguaglio in corrispondenza delle liquidazioni successive secondo le disposizioni che seguono, fissando un termine per i relativi depositi, nel determinare la cui entità tiene conto del complessivo valore della controversia.
2. Nel corso del procedimento la Segreteria può richiedere alle parti l'integrazione del deposito cauzionale infruttifero in relazione all'attività svolta o alla variazione del valore della controversia, fissando un termine per i relativi depositi.

3. Il conguaglio a saldo dei costi del procedimento viene richiesto dalla Segreteria alle parti nella misura della liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale, fissando un termine per i relativi versamenti comunque antecedente alla data del deposito del lodo.

4. Se la Segreteria -sentito il Presidente del Consiglio Direttivo- definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le Parti, gli importi degli acconti e del saldo sono richiesti a tutte le Parti in uguale misura. Se la Segreteria -sentito il Presidente del Consiglio Direttivo- definisce valori di controversia diversi in ragione del valore delle diverse domande formulate dalle parti, gli importi degli acconti e quelli del saldo sono richiesti a ciascuna parte per l'intero in relazione alle sue domande.

#### **Art. 29 – Mancato versamento dei depositi cauzionali o dei conguagli**

1. Nella fase di costituzione del primo deposito cauzionale, se è stato definito un unico valore di controversia e una parte non deposita l'importo che le è richiesto la Segreteria avvisa le altre parti fissando un termine entro il quale possono provvedere al relativo deposito. Se nessuno vi provvede e il procedimento arbitrale non prende avvio ed il Consiglio Direttivo provvede come previsto dall'articolo 27, primo comma, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

2. Nelle fasi successive alla costituzione del primo deposito cauzionale, se è stato definito un unico valore di controversia e una parte non deposita l'importo che le è richiesto, la Segreteria Generale avvisa le altre parti fissando un termine entro il quale possono provvedere al relativo deposito. Se nessuno vi provvede il Tribunale Arbitrale, su segnalazione della Segreteria, dichiara la non perseguibilità del procedimento.

3. Se sono stati definiti valori di controversia diversi in ragione del valore delle diverse domande formulate dalle parti e una parte non deposita l'importo che le è richiesto il Tribunale Arbitrale non si pronuncerà sulle domande svolte dalla parte che non ha provveduto al deposito, fatta eccezione per la domanda di mero rigetto delle domande avversarie.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti non viene meno l'efficacia della convenzione arbitrale.

#### **Art. 30 – Procedimento orale abbreviato (P.O.A.)**

1. Quando la lite ha valore uguale o inferiore a 5.000,00 euro e c'è l'accordo di tutte le parti si applicano le norme di questo articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale.

2. L'arbitrato è rituale e il lodo viene emesso secondo il diritto italiano entro 21 giorni dall'udienza da un Arbitro unico, nominato dal Consiglio Arbitrale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, primo comma.

3. L'arbitrato va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle parti o da chi ne ha la legale rappresentanza. E' fatta salva la facoltà a una sola delle parti di richiedere l'arbitrato con domanda depositata presso la Camera Arbitrale, che provvede con le modalità di cui all'articolo 1, quarto comma.

4. Il procedimento arbitrale si svolge solo tra le parti che hanno sottoscritto la domanda o che vi hanno aderito.

5. Entro 14 giorni dal deposito della domanda congiunta di arbitrato ovvero dalla data di adesione all'arbitrato la Segreteria Generale, con la trasmissione di cui all'articolo 11, primo comma, comunica alle parti il nome dell'Arbitro e la data dell'udienza.

6. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione esclusivamente orale della quale viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti o dai loro difensori, se muniti di mandato speciale.

7. Nel corso dell'udienza le parti possono produrre documenti, l'Arbitro sente le parti e può disporre l'audizione di testimoni a sommaria informazione nel corso dell'udienza stessa; la convocazione dei testimoni è onere della parte che ne richiede l'audizione e la loro assenza comporta la decadenza dalla loro assunzione.

8. Non è ammessa la Consulenza Tecnica.

9. La lingua dell'arbitrato è l'italiano; i documenti sono producibili solo se in italiano o se accompagnati da traduzione alla quale tutte le Parti autorizzano l'Arbitro a far riferimento.

10. Il costo del procedimento, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, va versato contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

11. Si applicano le altre norme del Regolamento in quanto compatibili con quelle di questo articolo.

\*\*\* \*\*

### **Art. 31 – Riservatezza**

1. La Camera Arbitrale, la Segreteria, il Tribunale Arbitrale, i Consulenti Tecnici, le Parti e i loro difensori sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.

2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima degli atti del procedimento e dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle Parti manifestata nel corso dell'arbitrato.

### **TARIFFARIO**

#### **DIRITTI DI SEGRETERIA**

Ciascuna Parte deve versare, in base al valore della lite, un diritto di segreteria al momento dell'avvio del procedimento:

Fino ad €. 1.000,00: €. 50,00;

Da €. 1.000,01 fino ad €. 5.000,00: €. 70,00;

Da €. 5.000,01 fino ad €. 10.000,00: €. 100,00;

Da 10.000,01 a 25.000,00 : 120,00;

Da 25.000,01 a 50.000,00 : €. 150,00;

Da €. 50.000,01 fino ad €. 150.000,00: €. 200,00;

Da €. 150.000,01 fino ad €. 500.000,00: €. 250,00;

Da €. 500.000,01 fino a €. 1.000.000,00: €. 300,00:

Da 1.000.000,01 a 2.500.000,00 : €. 400,00

Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 : €. 500,00

Oltre 5.000.000,01 : €. 700,00

#### **ARBITRO UNICO**

Spese di arbitrato complessive (oltre oneri di legge e all'eventuale rimborso delle spese documentate).

Fino a 1.000,00 a 5.000,00: €. 300,00



Da 5.000,01 a 10.000,00 : €. 600,00

Da 10.000,01 a 25.000,00 : €. 1.000,00

Da 25.000,01 a 50.000,00 : €. 1.500,00

Da 50.000,01 a 100.000,00 : €. 2.000,00

Da 100.000,01 a 150.000,00 : €. 3.000,00

Da 150.000,01 a 500.000,00 : €. 4.000,00

Da 500.000,01 a 1.000.000,00 : €. 6.000,00

Da 1.000.000,01 a 2.500.000,00 : €. 8.000,00

Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 : €. 10.000,00

Oltre 5.000.000,01 : €. 15.000,00

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Spese di arbitrato complessive (oltre oneri di Legge e all'eventuale rimborso delle spese documentate), così suddivise: 40% al Presidente; 30% a ciascuno degli altri due componenti.

Da 200.000,01 a 500.000,00 : €. 10.000,00

Da 500.000,01 a 1.000.000,00 : €. 16.000,00

Da 1.000.000,01 a 2.500.000,00 : €. 18.000,00

Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 : €. 24.000,00

Oltre 5.000.000,01 : €. 30.000,00

#### **TABELLA A**

##### Aree di competenza professionale

Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni;

Diritto della responsabilità civile;

Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali;

Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale;

Diritto amministrativo;

Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea.